

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

n. 90/20/COL

del 15 luglio 2020

che modifica per la centosettesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato, modificando e prorogando alcuni orientamenti in materia di aiuti di Stato [2020/1576]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA («l'Autorità»),

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

visto l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l'articolo 24 e l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e

visto il protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte («protocollo 3»), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, della parte I,

considerando quanto segue:

A norma dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità rende esecutive le disposizioni dell'accordo SEE in materia di aiuti di Stato.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità formula comunicazioni e orientamenti sulle materie oggetto dell'accordo SEE, sempre che tale accordo o l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente e l'Autorità lo consideri necessario.

Alla fine del 2020 scadono gli orientamenti in materia di aiuti di Stato seguenti, adottati dall'Autorità nell'ambito dell'iniziativa per la modernizzazione degli aiuti di Stato:

- a) gli orientamenti materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 ⁽¹⁾;
- b) gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio ⁽²⁾;
- c) la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 ⁽³⁾;
- d) la disciplina per l'analisi della compatibilità con il funzionamento dell'accordo SEE sugli aiuti di Stato per promuovere l'esecuzione di importanti progetti di comune interesse europeo ⁽⁴⁾;

⁽¹⁾ GU L 166 del 5.6.2014, pag. 44, e supplemento SEE n. 33 del 5.6.2014, pag. 1, modificati dalla decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 302/14/COL (GU L 15 del 22.1.2015, pag. 103), e supplemento SEE n. 4 del 22.1.2015, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 354 dell'11.12.2014, pag. 62 e supplemento SEE n. 74 dell'11.12.2014, pag. 1, modificati dalla decisione dell'Autorità n. 302/14/COL (GU L 15 del 22.1.2015, pag. 103 e supplemento SEE n. 4 del 22.1.2015, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 131 del 28.5.2015, pag. 1 e supplemento SEE n. 30 del 28.5.2015, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 39 del 16.2.2017, pag. 49 e supplemento SEE n. 11 del 16.2.2017, pag. 1.

